Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 52

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 1° marzo 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 16 settembre 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti addì 15 dicembre 1940-XIX, registro 11 Africa Italiana, foglio 179.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ORO

Cocchini Sergio fu Giovanni e fu Giuseppa Petroni, nato a San Feliciano del Trasimeno (Perugia) il 23 settembre 1894, tenente colonnello s.p.e. (*alla memoria*). — In cruento scontro con soverchianti forze ribelli, opponeva alla testa del battaglione tenace resistenza, infliggendo al nemico forti perdite. Ferito una prima volta, rifiutava di essere medicato e continuava nell'azione di comando, incitando i gregari alla lotta e intervenendo là dove era necessaria la sua parola e dove maggiore era il rischio. Durante la fase di ripiegamento, mentre interveniva personalmente per assicurare ordine e coesione al movimento, rimaneva ferito una seconda volta. Infine, circondato e colpito a morte, cadeva accanto al gagliardetto del battaglione, suggellando col supremo sacrificio tutta una vita volta sempre al più puro amor di patria.

Dramis Giorgio fu Francesco e fu Minisci Antonietta, nato a San Giorgio (Cosenza) il 15 marzo 1911, tenente complemento (*alla memoria*). — Comandante di compagnia, in aspro combattimento contro forze preponderanti nemiche teneva salda la posizione affidatagli, prodigandosi con la parola e con l'azione per arginare l'irruenza nemica e sventare il tentativo di aggiramento dei ribelli. Ferito una prima volta, vedendo altro reparto che, caduto il proprio ufficiale, trovavasi in situazione difficile tanto da cedere sotto la pressione nemica, si lanciava nella mischia per trascinarlo col suo esempio al contrattacco ma, accerchiato e colpito a morte nel sublime generoso gesto, immolava gloriosamente sul campo la sua giovane vita.

MEDAGLIA D'ARGENTO

Annese Vito di Giuseppe e di Brunetti Rosa, nato a Monopoli (Bari) il 26 marzo 1913, caporal maggiore R. T. (*alla memoria*). — Radiotelegrafista addetto ad un battaglione, durante un combattimento contro soverchianti forze ribelli, calmo e sereno continuava a trasmettere ordini, nonostante l'accentuarsi del fuoco avversario. Circondato improvvisamente da un nucleo di ribelli, cosciente del proprio sacrificio, impugnava l'arma riuscendo con essa a rendere inefficiente l'apparecchio e si slanciava indi arditamente sul nemico trovando gloriosa morte. Esempio mirabile di elevato sentimento del dovere e di spirito di sacrificio.

Archidiacono Luigi fu Raffaele e fu Cardinale Raffaella, nato a S. Nicola Baronia (Avellino) il 17 febbraio 1889, capitano complemento (*alla memoria*). — Comandante di compagnia mitraglieri, in aspro combattimento contro soverchianti forze ribelli, svolgeva brillante azione, arginando con tempestivo efficace fuoco il ripetuto tentativo di aggiramento dei ribelli. Nella fase di ripiegamento, rimasto ultimo con una arma a proteggere il movimento di altri reparti del battaglione e caduti i serventi, continuava da solo ad azionare l'arma stessa finchè, stretto da vicino dal nemico incalzante e colpito a morte, si abbatteva sull'arma che non aveva voluto abbandonare.

Braga Primo di Eliseo e di Bonezzi Eugenia, nato a Cremona il 26 febbraio 1915, sottotenente di complemento (*alla memoria*). — Durante un difficile ripiegamento, sotto la pressione di preponderanti forze ribelli, alla testa della sua compagnia reagiva con prontezza ed ardimento contro il tentativo di aggiramento del nemico, riuscendo ad arrestarne l'irruenza ed assicurare il ripiegamento di altro reparto. Nella lotta, stretto da vicino, opponeva disperata resistenza finchè, sopraffatto e colpito a morte, immolava gloriosamente la vita sul campo.

Corrado Luigi di Pasquale e di Maria Cannavale, nato a Lusciano d'Aversa (Napoli) il 31 maggio 1916, sottotenente di complemento (*alla memoria*). — Comandante di mezza compagnia impegnata in aspro combattimento, per quattro ore sosteneva l'impeto nemico. In una critica situazione, visto il proprio comandante di battaglione ferito e circondato dal nemico, si lanciava animosamente in suo aiuto, cadendo colpito a morte accanto al superiore. Esempio di attaccamento al dovere fino al supremo sacrificio.

Martinelli Fortunato fu Alfonso e fu Maria Del Favero, nato il 1° marzo 1888 a Treviso, tenente colonnello s.p.e. — Comandante di una colonna costituita da tre battaglioni coloniali, da un gruppo di cavalleria e da una sezione di artiglieria, confermava le sue doti di capo esperto e valoroso, già dimostrate in lungo ciclo operativo. Attaccato improvvisamente da preponderanti forze avversarie, guidava con indomito coraggio e bravura le sue truppe e, con abile e tempestiva manovra, sgominava e disperdeva con numerose perdite il nemico, realizzando, dopo tre giorni di combattimento, un successo decisivo per il felice esito delle operazioni.

Marzoli Giorgio di Gustavo e di Augusta Ghillini, nato a Bologna il 23 aprile 1893, tenente colonnello in ausiliaria. — Comandante di una colonna operante costituita da più battaglioni e da una sezione di artiglieria, affrontava decisamente una forte e munita posizione, dalla quale il nemico opponeva accanita resistenza. Con ripetuti attacchi e con abile manovra, condotta con indomito coraggio alla testa delle sue truppe, riusciva ad avere ragione dell'avversario, che inseguiva e disperdeva dopo avergli inflitto numerose perdite.

Romano Curzio fu Pasquale e di D'Alessandria Maria, nato a Napoli il 25 novembre 1892, maggiore s.p.e. — Comandante di battaglione, nel corso di operazioni di grande polizia coloniale ed in numerosi combattimenti dava costante prova di slancio ed ardimento, trascinando il suo reparto all'attacco di munite posizioni nemiche e travolgendo ovunque l'avversario, dopo avergli inflitto perdite.

Zambelli Primo, nato a Mantova il 19 maggio 1907, tenente s.p.e. — Comandante di compagnia, in un combattimento di retroguardia, circondato e minacciato da ogni parte, conteneva animosamente l'avversario. Gravemente ferito, non abbandonava la lotta e continuava ad incitare gli uomini alla resistenza.

Zoli Lauro di Paolo e di Lama Laura, nato il 21 dicembre 1911 a Faenza (Ravenna), tenente complemento (*alla memoria*). — Valoroso ufficiale, più volte decorato al valore, alla testa dei suoi uomini, travolgeva con più assalti alla baionetta numerose forze ribelli. Gravemente ferito e conscio della sua prossima fine, rifiutava ogni soccorso, dichiarando di voler morire tra le sue truppe che ancora incitava al combattimento. Condotto all'ospedale, dava prova di fermezza d'animo, spirando con la serenità dei forti. Fulgido esempio di virtù militari.

Gherenchiel Cahasai, buluc basci (43220) (*alla memoria*). — Durante un combattimento contro agguerrite forze ribelli era di esempio per calma e sprezzo del pericolo. Colpito mortalmente mentre

per primo si lanciava arditamente sul nemico, immolava gloriosamente la vita sul campo. Già distintosi in precedenti fatti d'arme.

Menghis Merrag, muntaz (63770) (*alla memoria*). — Durante un assalto alla baionetta contro nemico preponderante giungeva tra i primi sulla posizione conquistata. Gravemente ferito, continuava a combattere animosamente finchè, dissanguato, si abbatteva. Moriva all'ospedale, dichiarandosi lieto di aver versato il proprio sangue per la Bandiera italiana.

Mohamed Nur Hamed, sciumbasci (49068) (*alla memoria*). — Comandante di mezza compagnia, durante violento combattimento contro preponderanti forze ribelli, trascinava arditamente i propri uomini contro una posizione avversaria, volgendone in fuga i difensori, che lasciavano sul terreno numerosi morti. Colpito mortalmente al petto, manteneva contegno virile dichiarandosi lieto di aver contribuito, col proprio sacrificio, alla vittoriosa azione. Moriva poco dopo, chiudendo così la sua vita interamente dedicata alla Bandiera italiana.

Seium Destà, muntaz (62998) (*alla memoria*). — Durante uno scontro con preponderanti forze ribelli, benchè ferito gravemente, rifiutava ogni aiuto e seguiva i compagni in un casolare diroccato apprestato a difesa e, pur travagliato dal dolore della ferita, aveva ancora la forza, prima di spirare, di incitare i compagni alla resistenza. Esempio di elevate virtù militari.

Teferi Cohasai, sciumbasci (27583) (*alla memoria*). — In aspro combattimento contro preponderanti forze ribelli guidava con serena fermezza e sprezzo del pericolo un manipolo di animosi contro l'avversario incalzante. Circondato si difendeva con strenua energia, ripetutamente contrattaccando in testa a tutti finchè, più volte colpito, cadeva eroicamente sul campo.

MEDAGLIA DI BRONZO

Bruzzese Del Pozzo Umberto di Antonio e di Maria Del Pozzo, nato a Scorrano (Lecce) il 27 novembre 1913, sottotenente. — Comandante di mezza compagnia coloniale, con coraggio e sprezzo del pericolo trascinava i propri uomini all'occupazione di una posizione nemica. Visto il proprio comandante di compagnia cadere ferito, prendeva il comando del reparto e, alla testa dello stesso, con sprezzo del pericolo, continuava nell'azione sino alla completa rotta dell'avversario.

Calzolari G. Luigi di Ferruccio e di Maria Monti, nato a Bologna il 25 ottobre 1906, tenente s.p.e. — Aiutante maggiore di un gruppo squadroni, sotto violento fuoco nemico si prodigava con ardimento e sprezzo del pericolo per coordinare l'azione dei reparti. Indi si lanciava alla carica, trascinando gli uomini con l'esempio del suo ardimentoso contegno.

Pauli Enrico fu Agamennone e di Maria Swift, nato a Damasco (Siria) il 10 ottobre 1911, sottotenente di complemento. — In due successivi scontri, svoltisi in terreno estremamente insidioso e pericoloso, si lanciava alla testa di un pugno di ascari all'attacco di una organizzata posizione occupata da un forte ed agguerrito nucleo di ribelli, riuscendo, a colpi di bombe a mano, a prenderne possesso ed infliggere perdite al nemico che, inseguito, dovette abbandonare il proprio rifugio che riteneva inviolabile nonchè tutte le sue provviste consistenti in bestiame, derrate ed indumenti. Magnifico esempio di virtù militari e di assoluto sprezzo del pericolo.

Scoppa Antonio di Pietro e di Annelli Ida, nato a New York il 30 settembre 1896, capitano di complemento. — Ufficiale reggente di residenza, con la sua opera ardimentosa riusciva in poco tempo a riportare a normalità di vità regioni ritenute irrimediabilmente ribelli. Si distingueva in modo particolare durante una ardita azione di sorpresa, riuscendo ad eliminare un irriducibile capo che da tempo infestava una zona di grande importanza politica.

Asghedom Hailù, muntaz. — Porta arma mitragliere, durante un combattimento era di esempio per calma e coraggio. Gravemente ferito, rifiutava ogni soccorso e rimaneva al suo posto di combattimento fino al termine dell'azione.

Chidane Tesfù, muntaz (62938). — Porta arma mitragliere, durante un combattimento, colpito non gravemente in quattro parti del corpo da scarica di mitragliatrice avversaria, continuava imperterrito a far fuoco sul nemico. Fattosi medicare al termine dell'azione, non volle essere inviato in luogo di cura, preferendo seguire il proprio reparto in altre operazioni. Esempio di forza d'animo, coraggio ed attaccamento al dovere.

Edrù Agos, muntaz (44396). — Capo arma mitragliere, durante un combattimento contro soverchianti forze nemiche, dava continue prove di ardimento e sprezzo del pericolo. Circondato con la sua squadra dal nemico incalzante, sebbene ferito continuava nella lotta, incitando i compagni alla resistenza.

Ghebriet Beranè, muntaz (41621). — Comandante di squadra fucilieri, guidava i propri uomini contro nuclei ribelli bene appostati, costringendoli a ripiegare disordinatamente. Ferito, non abbandonava il suo posto, ma si lanciava animosamente all'inseguimento, contribuendo al felice esito della azione.

Ghereicsus Gherecristos, buluc basci (35185). — Comandante di mezza compagnia, in un combattimento contro numerose forze ribelli era a tutti d'esempio per serenità ed ardimento. Ferito, rifiutava ogni soccorso e, in testa ai suoi uomini, si lanciava al contrattacco, fugando il nemico, infliggendogli perdite e catturando armi.

Gheresghier Gheremariam, muntaz (71409). — Porta arma mitragliere, durante un combattimento, rimasto ferito, rifiutava ogni soccorso e continuava nella lotta, facendosi medicare solo al termine dell'azione.

Ibrahim Soliman, muntaz (63740). — Tiratore di squadra mitraglieri, durante un combattimento, benchè ferito gravemente, non abbandonava la propria arma e continuava a sparare con calma ed efficacia, finchè cadeva svenuto per lo sforzo compiuto.

Mahanzel Tesfasghi, sciumbasci (22037). — Comandante di mezza compagnia, durante un combattimento contro agguerrite forze ribelli, alla testa del reparto, si lanciava all'assalto, riuscendo a travolgere il nemico ed a infliggergli gravi perdite. Animatore eccezionale e di provato valore, con la sua brillante azione cooperava validamente al felice esito del combattimento.

Mohamed Alì Ibrahim, sciumbasci (12107). — Addetto ad una compagnia mitraglieri, durante violento combattimento contro forze nemiche superiori, visto cadere ferito il proprio comandante di compagnia ed avendo il nemico tentato di circondare un nostro reparto, intuito il pericolo guidava le squadre con energia e sangue freddo. Postate le armi riusciva, dopo violento fuoco, a sventare la manovra avversaria e ad occupare le posizioni nemiche.

Osman Nurù, buluc basci (41281). — Comandante di squadra mitraglieri, durante un combattimento, visto che forti nuclei ribelli tentavano l'accerchiamento di una mezza compagnia, si lanciava alla occupazione di una posizione dominante. Fatto segno a raffiche di mitragliatrici, caduti feriti metà dei suoi uomini, riusciva con volento fuoco a sventare la minaccia, mantenendo la posizione fino all'arrivo dei rinforzi.

Tosfiè Agos, buluc basci (52022). — Comandante di squadra fucilieri, durante un combattimento contro forze ribelli trincerate in un fortino, si portava arditamente a pochi metri dal fortino stesso per meglio battere l'avversario. Circondato con la sua squadra e ferito alla testa, si difendeva strenuamente, sino al sopraggiungere dei rinforzi.

Uoldù Temmanù, sciumbasci (12217). — Durante un combattimento, incurante del pericolo, percorreva instancabilmente la linea fortemente battuta per rincuorare ed incitare gli ascari. Si lanciava quindi alla testa dei propri uomini in travolgente assalto, che fiaccava ogni resistenza nemica.

Zeudè Avalo, buluc basci (56157). — Comandante interinale di mezza compagnia, durante un combattimento affrontava numerose forze ribelli, resistendo tenacemente ai ripetuti attacchi avversari. Rimasto ferito rifiutava ogni soccorso e continuava a combattere animosamente, infliggendo al nemico notevoli perdite.

CROCE DI GUERRA.

Benuzzi Felice di Giovanni e di Raner Berta, nato a Vienna il 16 novembre 1910, volontario di governo. — Volontario di governo assegnato per addestramento ad un gruppo bande in operazioni, in due successivi combattimenti, si portava d'iniziativa con un nucleo di porta ordini nei punti più avanzati, riuscendo a fornire importanti informazioni e contribuendo efficacemente al successo.

Casalegno Mario di Giuseppe, nato a Moncucco Torinese (Asti) il 20 maggio 1908, sergente maggiore. — Durante un improvviso attacco di una formazione ribelle, tendente ad aggirare un nostro reparto di retroguardia, con mirabile calma, da posizione scoperta e intensamente battuta, dirigeva il fuoco del suo pezzo permettendo così al reparto stesso di disimpegnarsi.

Cintola Carmelo di Cristoforo e di Orsola Russo, nato il 20 settembre 1914 a Torre Annunziata (Napoli), autista civile. — Conduttore dell'autovettura dell'ufficiale comandante di una colonna operante, fatto segno ripetute volte al fuoco del nemico in agguato, adempiva ugualmente con serenità e fermezza il proprio dovere, sprezzante di ogni pericolo. Trovatosi presente ad un attacco nemico su di una rotabile, prendeva parte volontaria al contrattacco.

Dal Piaz Enrico fu Nazzareno e di Giulia Zaccherelli, nato il 4 ottobre 1910 a Firenze, tenente s.p.c. — Addetto ai servizi di un comando di grande unità in operazioni, si prodigava instancabilmente per assicurare la continuità dei rifornimenti alle colonne operanti. Manifestatasi l'urgente necessità di rifornire di munizioni un reparto impegnato, organizzava prontamente la colonna rifornimenti, guidandola attraverso le insidie nemiche e raggiungendo tempestivamente il reparto, che poteva così proseguire con successo l'azione, occupando l'obiettivo fissato.

De Aloe Arturo di Pasquale e di Rosina Esposito, nato a Cittadella del Capo (Cosenza) il 2 febbraio 1909, sergente maggiore. — Sottufficiale addetto al comando di una colonna, durante undici giornate di continui scontri con forti nuclei ribelli dava prova di sprezzo del pericolo ed ardimento, sempre primo ad accorrere ove più ferveva la lotta.

De Padova Ettore di Michele e di Castriotta Albina, nato a Manfredonia (Foggia) il 3 agosto 1908, sergente. — Sottufficiale radiotelegrafista, durante un ciclo operativo, con sprezzo del pericolo e ammirevole calma, sotto intenso fuoco di fucileria, impiantava e curava il funzionamento della stazione radio a lui in consegna.

Del Nord Ettore di Romano e di Maria Cainazzi, nato a Manfredonia (Foggia il 24 aprile 1911, sottotenente genio. — Addetto ai collegamenti di una grande unità in operazioni, assicurava il perfetto funzionamento del delicato servizio, superando, con prontezza, difficoltà d'ordine tecnico e materiale, rese più aspre dalla presenza del nemico agguerrito. Non esitava ad affrontare ripetute volte il fuoco avversario allo scopo di mantenere in piena efficienza il collegamento fra le colonne impegnate in combattimento, contribuendo efficacemente al vittorioso esito delle operazioni.

Giuliano Sebastiano fu Giovanni e di Omodei Concetta, nato a Messina il 6 marzo 1912, tenente complemento. — Addetto ad un comando truppe, in un lungo ciclo operativo dava prova di valore personale e di spirito di abnegazione: esempio in ogni circostanza di sereno coraggio e di generoso ardimento.

Ippoliti Umberto fu Angelo e di Ortenzi Caterina, nato a Roma il 17 settembre 1910, sergente maggiore. — Incaricato di formare e guidare una carovana di viveri per rifornire un battaglione in operazioni, provvedeva alla bisogna con encomiabile zelo e perizia, attraversando zone ancora infestate da nuclei ribelli. Attaccato con calma e pronta decisione disponeva per un'energica difesa con l'esigua scorta, contenendo prima e ributtando poi l'offesa dell'avversario, al quale infliggeva perdite e catturava armi.

Liuzzo Ignazio di Gabriele e fu Rizzo Francesca, nato a Bronte (Catania) il 23 luglio 1899, funzionario di governo. — Funzionario di governo, in temporaneo servizio presso un battaglione in operazioni chiedeva ed otteneva di precedere la colonna per spingersi con gli esploratori verso l'obiettivo, concorrendo così alla buona riuscita della manovra.

Mainente Bruno di Luigi e di Vignola Ida Emma, nato a Verona il 25 luglio 1907, volontario di governo. — Volontario di governo assegnato per addestramento ad un gruppo bande in operazioni, in due successivi combattimenti si portava d'iniziativa con un nucleo di portaordini nei punti più avanzati, riuscendo a fornire importanti informazioni e contribuendo efficacemente al successo.

Marras Andrea di Orazio e di Nieddu Costanza, nato a Nuoro (Iglesias) il 25 gennaio 1915, tenente s.p.e. — Comandante di compagnia in servizio di retroguardia, attaccato da forti nuclei ribelli manteneva contegno sereno e coraggioso. Successivamente, alla testa dei propri uomini, si lanciava animosamente contro l'avversario, riuscendo a disperderlo.

Onofri Balilla, nato a Cesena il 30 settembre 1911, sergente maggiore. — Partecipando volontario ad un lungo e faticoso ciclo di operazioni di polizia, dimostrava di possedere alto senso del dovere ed elevato spirito di sacrificio. Sempre primo ad offrirsi per azioni isolate e rischiose di pattuglia, in aspri combattimenti, confermava le sue belle qualità militari dando ripetute prove di audacia e sprezzo del pericolo.

Rigoldi Enrico fu Giovanni e fu Maddalena Salaris, nato a Cagliari il 25 agosto 1906, brigadiere dei CC. RR. — Al comando di una sezione in perlustrazione, affrontava un forte gruppo di ribelli e, dopo averlo posto in fuga e avergli inflitto sensibili perdite l'inseguiva risolutamente.

Roselli Domenico di Nicola e di D'Alessandro Maria, nato a Trinitapoli (Foggia) il 19 ottobre 1906, appuntato CC. RR. — Accortosi, rientrando dal recapitare un ordine, che un forte nucleo ribelle tentava di accerchiare un buluc, scendeva da cavallo e ne assumeva il comando. Dopo rapida ed intensa azione di fuoco, alla testa del buluc contrattaccava arditamente, volgendo in fuga l'avversario.

Senni Buratti Alberto fu Ugo e di Carlotta Mangotti, nato a Modena il 1° aprile 1914, volontario di governo. — Volontario di governo assegnato per addestramento ad un gruppo bande in operazioni, in due successivi combattimenti si portava di iniziativa con un nucleo di porta ordini nei punti più avanzati, riuscendo a fornire importanti informazioni e contribuendo efficacemente al successo.

Stimolo Giuseppe di Antonino e di Mira Santa, nato a Castel di Lucio (Messina) il 18 gennaio 1900, brigadiere CC. RR. — Partecipava volontariamente ad un aspro combattimento dando, con l'esempio, prova di audacia e di coraggio. Spingendosi in località battuta dal fuoco nemico cooperava validamente al conseguimento del successo.

Abdalla Ibrahim, muntaz (60726). — Porta ordini di compagnia, durante un combattimento si lanciava con un gruppo di animosi contro un fortino nemico, conquistandolo a colpi di bombe e volgendo in fuga l'avversario.

Adem Osman, muntaz (62319). — Nonostante la malferma salute partecipava ad un combattimento e, incurante del pericolo, con raffiche bene aggiustate riduceva al silenzio una mitragliatrice avversaria, fugandone i serventi.

Alì Amed I, buluc basci (37850). — Comandante di squadra mitraglieri durante un combattimento, trascinava gli uomini a breve distanza da un fortino nemico e, messa l'arma al riparo, con alcuni animosi balzava contro l'avversario sbaragliandolo a colpi di bombe.

Amed Ismail II, muntaz (63838). — Graduato addetto ad una squadra mitraglieri, durante uno scontro, visto che un gruppo nemico tentava occupare una posizione dominante, con pochi animosi si lanciava verso la posizione stessa, occupandola. A violento contrattacco dell'avversario rispondeva con lancio di bombe a mano, dando a tutti esempio di coraggio e sprezzo del pericolo.

Furzum Mebratù, buluc basci (59598). — Durante un combattimento, visto che un forte nucleo ribelle tentava di aggirare un reparto già fortemente impegnato, si lanciava con pochi compagni contro il nemico, sventando il tentativo e ricacciando l'avversario. Esempio di coraggio e senso del dovere.

Gabresghi Chidanè, buluc basci (27711). — Nell'infuriare del combattimento, si lanciava con vero sprezzo del pericolo e con pochi compagni contro un forte nucleo ribelle che tentava l'aggiramento di un vicino reparto già fortemente impegnato, sventando il pericolo. Vero esempio di coraggio e senso del dovere a tutti.

Gheresghier Ghebries, buluc basci (44535). — Comandante di un buluc fucilieri, durante un combattimento contro agguerrite forze ribelli, primo fra tutti si lanciava all'assalto, trascinando i suoi ascari con l'esempio del suo ardimentoso contegno.

Haielom Tesfemariam, muntaz (63676). — Prendeva parte a molteplici combattimenti, dimostrando coraggio e spirito di sacrificio. Assolveva il suo compito di esploratore con elevato senso del dovere, fornendo precise informazioni sull'avversario.

Hailè Berhanè, muntaz (62258). — Nel corso di un ciclo operativo si distingueva per ardimento e sprezzo del pericolo. Durante una violenta azione avversaria, per assicurare il collegamento tra i reparti, si spingeva oltre le linee più avanzate e combatteva poi a fianco delle pattuglie di esplorazione.

Mohamed Brau Assen, muntaz (62267). — Comandante di buluc esploratori, in terreno insidioso e difficile, benchè fatto segno al fuoco avversario e minacciato da vicino, resisteva sul posto. Al giungere del reparto balzava tra i primi all'assalto, infliggendo perdite al nemico con preciso lancio di bombe a mano.

Mohamed Chemmi, muntaz (79233). — Comandante di un nucleo fucilieri, fra i primi si lanciava animosamente all'assalto. Con preciso lancio di bombe a mano infliggeva perdite al nemico e catturava un prigioniero.

Mohamed Mohamud Osman, muntaz (63767). — Porta ordini di compagnia, durante un combattimento contro numerose forze ribelli, incurante del violento fuoco, si lanciava decisamente all'assalto trascinando con l'esempio i compagni. Primo raggiungeva la posizione e con lancio di bombe a mano infliggeva all'avversario numerose perdite.

Ogbit Gheremedin, buluc basci. — Durante un combattimento guidava con calma e perizia il proprio buluc, dando esempio di coraggio e sprezzo del pericolo. Alla testa del suo reparto si lanciava all'assalto, fugando il nemico ed infliggendogli perdite.

Osman Mohamed Nur, buluc basci (45355). — Comandante di mezza compagnia mitraglieri, visto che un reparto impegnato veniva a trovarsi in difficoltà, d'iniziativa occupava una posizione dominante, battendo con precise raffiche l'avversario. Resisteva al successivo assalto nemico, difendendo la posizione conquistata fino all'arrivo dei rinforzi.

Rui Aptenchiel, muntaz (62988). — Capo arma mitragliere, durante un combattimento contro numerose forze nemiche dava prova di ardimento e sprezzo del pericolo. Circondato con la sua squadra dal nemico incalzante, sebbene ferito, continuava nella lotta incitando i compagni alla resistenza.

Tesfagaber Dessù, muntaz (60305). — Durante un combattimento si lanciava arditamente all'assalto trascinando con l'esempio i propri dipendenti. Primo penetrava nella posizione avversaria, occupandola ed infliggendo numerose perdite al nemico.

Tesfai Hagos, muntaz (49476). — Addetto ad una squadra mitraglieri, durante un combattimento trascinava gli uomini a breve distanza da un fortino avversario e, messa l'arma al riparo, con alcuni animosi si lanciava contro il nemico sbaragliandolo a colpi di bombe a mano.

(308)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 novembre 1940-XIX, n. 2007.

Approvazione degli Accordi stipulati in Roma, tra l'Italia e la Svizzera, il 22 giugno 1940.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi stipulati in Roma, fra l'Italia e la Svizzera, il 22 giugno 1940:

a) Accordo tra l'Unione doganale italo-albanese e la Svizzera per l'istituzione di una Commissione mista permanente;

b) Accordo per l'estensione dei Trattati e Accordi italo-svizzeri all'Unione doganale italo-albanese;

c) Accordo fra l'Unione doganale italo-albanese e la Svizzera per il regolamento del traffico turistico reciproco;

d) Accordo per l'applicazione di quello del 3 dicembre 1935, relativo ai crediti finanziari.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore nei modi e nei termini di cui agli Accordi anzidetti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 novembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Accord entre l'Union douanière italo-albanaise et la Suisse pour l'institution d'une Commission mixte permanente

Le *Gouvernement Suisse* et le *Gouvernement Italien*, au nom de l'Union douanière italo-albanaise, désireux de faciliter la collaboration économique entre les deux Pays, sont convenus de ce qui suit:

Art. 1er.

Dans le cours du mois successif à l'entrée en vigueur du présent Accord on procédera à la constitution d'une Commission Mixte Permanente.

Chacun des deux Gouvernements contractants désignera une délégation gouvernementale en donnant communication à l'autre de sa composition. Les Présidents des deux Délégations auront la faculté de nommer des membres suppléants, d'ajoindre des experts et d'instituer des sous-commissions mixtes pour l'examen de questions particulières.

Les réunions de la Commission Mixte et des sous-commissions auront lieu d'après les necessités et seront convoquées d'accord entre les deux Présidents, lesquels fixeront la date et le lieu des séances et l'ordre du jour des travaux.

Art. 2.

La Commission Mixte Permanente devra déliberer en ce qui concerne les mesures qu'il conviendra de prendre pour régler les échanges commerciaux et les communications ferroviaires, maritimes et aériennes entre les deux Pays et, en général, toutes les mesures qui peuvent de toute façon favoriser une plus étroite collaboration économique entre les deux Pays.

Art. 3.

Le présent Accord sera ratifié et entrera en vigueur le jour même où l'on procédera à l'échange des instruments de ratification, qui aura lieu à Berne.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements, ont signé le présent Accord.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 22 juin 1940.

Pour l'*Italie*
GIANNINI

Pour la *Suisse*
P. RUEGGER

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

Accord pour l'extension des Traités et Accords italo-suisses à l'Union douanière italo-albanaise

Le *Gouvernement Suisse*, et le *Gouvernement Italien* au nom de l'Union douanière italo-albanaise, sont convenus d'étendre au territoire du Royaume d'Albanie, à partir de la signature du présent Accord, toutes les dispositions qui en matière douanière, commerciale, financière, de devises et sanitaire règlent actuellement les relations économiques entre l'Italie d'une part et la Suisse et la Principauté de Liechtenstein d'autre part.

Il reste toutefois entendu que l'Accord entre le Royaume d'Italie et la Confédération Suisse concernant le règlement des paiements réciproques, signé à Rome le 3 décembre 1935, ainsi que les Accords et Conventions complémentaires, s'appliqueront aussi aux transactions stipulées avant la date de ce jour. Les paiements à effectuer en Albanie auront lieu en lires italiennes ou en francs albanais par l'intermédiaire de la Banque Nationale d'Albanie en sa qualité de caissier de l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero.

Pour la conversion des montants libellés en francs albanais on triendra compte, le cas échéant, du change fixe de Lit. 6,25 pour 1 franc albanais.

Le présent Accord sera ratifié et les instruments de ratifications seront échangés à Berne le plus tôt possible.

Il entre en vigueur à la date de l'échange des instruments de ratification.

Néanmoins les Parties Contractantes conviennent de le mettre en vigueur, à titre provisoire, à partir du 1er juillet 1940.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 22 juin 1940.

Pour l'*Italie*
GIANNINI

Pour la *Suisse*
P. RUEGGER

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

Accord entre l'Union douanière italo-albanaise et la Confédération Suisse pour le règlement du trafic touristique réciproque.

Le *Gouvernement Italien*, au nom de l'Union douanière italo-albanaise, et le *Gouvernement Suisse*, afin d'assurer les moyens de paiement nécessaires au trafic touristique réciproque entre l'Union douanière italo-albanaise, les Possessions italiennes et les Territoires de l'Afrique Italienne (dorénavant compris sous la dénomination « Union ») d'une part, et la Suisse et la Principauté de Liechtenstein (dorénavant comprises sous la dénomination « Suisse ») d'autre part, sont convenus de ce qui suit:

Art. 1er.

Auprès de l'Office Suisse de Compensation sera ouvert, au nom de l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero, un compte « Tourisme Italie » en francs suisses, non productif d'intérêts, au débit duquel seront fournis aux Instituts suisses autorisés les moyens nécessaires au paiement des titres touristiques en francs suisses émis dans l'Union, conformément à l'art. 1er de la Convention pour l'application du présent Accord, signée en date d'aujourd'hui.

Le compte en question sera alimenté:

a) par les montants qui seront versés par les Instituts suisses émetteurs de titres touristiques en lires italiennes, pour constituer, auprès des correspondants respectifs dans l'Union, les disponibilités nécessaires au paiement de ces titres;

b) par des versements en francs suisses à effectuer par l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero au cas où les montants versés conformément à la lettre *a*) ci-dessus ne seraient pas suffisants pour constituer les moyens nécessaires au tourisme de l'Union vers la Suisse. L'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero effectuera ces versements par des transferts en devises libres dont il débitera la contre-valeur en lires italiennes au compte « Tourisme Suisse » mentionné à l'art. 2 ci-après.

Art. 2.

Auprès de l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero sera ouvert, au nom de l'Office Suisse de Compensation, un compte « Tourisme Suisse » en lires italiennes, non productif d'intérêts, au débit duquel seront fournis aux Instituts de l'Union autorisés les moyens nécessaires au paiement des titres touristiques en lires italiennes émis en Suisse, conformément à l'art. 1er de ladite Convention pour l'application du présent Accord.

Le compte en question sera alimenté:

a) par les montants qui seront versés par les Instituts de l'Union émetteurs de titres touristiques en francs suisses pour constituer, auprès des correspondants respectifs en Suisse, les disponibilités nécessaires au paiement de ces titres;

b) par des versements en lires italiennes qui seront effectués à titre d'avances par l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero dans le cas prévu à l'art. 4 al. 2 du présent Accord;

c) par des versements en lires italiennes à affectuer par l'Office Suisse de Compensation au cas où les versements prévus sous lit. *a*) et *b*) ci-dessus ne seraient pas suffisants pour constituer les moyens nécessaires au tourisme de la Suisse vers l'Union. L'Office Suisse de Compensation effectuera ces versements par des transferts en devises libres dont il débitera la contre-valeur au compte « Tourisme Italie » mentionné à l'art. 1er ci-dessus.

Art. 3.

Les deux Parties contractantes feront leur possible pour que le revenu du trafic touristique dans chacune des deux directions atteigne le montant établi comme minimum annuel. Ce minimum est fixé à 12 millions de francs suisses pour la période du 1er juillet 1940 au 30 juin 1941; il pourra cependant être modifié d'un commun accord.

Art. 4.

Au cas où, à la fin d'un trimestre, à partir du 1er juillet 1940, le total des montants crédités au compte « Tourisme Italie » du fait des versements effectués conformément à l'art. 1er lit. *a*) depuis la date susdite, serait inférieur à la quote-part du contingent annuel visé à l'art. 3, tandis que dans l'Union la quote-part du contingent correspondant aurait été atteinte ou dépassée, l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero aura le droit de suspendre l'application des dispositions de l'art. 5 du présent Accord jusqu'au moment où, du fait des versements ultérieurs effectués au compte « Tourisme Italie », conformément à l'art. 1er lit. *a*), le contingent partiel minimum, établi pour la période en question et pour les jours écoulés du nouveau trimestre, aura été atteint.

Au cas où, à la fin d'un trimestre, à partir du 1er juillet 1940, le total des paiements exécutés en Suisse du fait des dispositions de l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero à valoir sur le compte « Tourisme Italie » pour le règlement des titres touristiques émis en Italie depuis la date susdite serait inférieur à la quote-part du contingent annuel visé à l'art. 3, tandis qu'en Suisse la quote-part du contingent correspondant aurait été atteinte ou dépassée, l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero avancera au compte « Tourisme Suisse » le montant en lires italiennes nécessaire pour couvrir les titres touristiques émis en Suisse jusqu'à concurrence de la quote-part établie pour la période en question.

Art. 5.

Sous réserve de la faculté conférée par l'art. 4 al. 1er à l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero de suspendre l'émission de titres touristiques à destination de la Suisse, les Instituts de l'Union autorisés pourront délivrer, sans autorisation spéciale, les titres touristiques prévus par la Convention pour l'application du présent Accord jusqu'au montant de 600 francs suisses par personne agée de plus de 4 ans, ceci en plus de la somme en lires italiennes bénéficiant de la libre exportation.

Ledit montant en francs suisses pourra être augmenté sans autorisation spéciale:

a) lorsque le séjour en Suisse se prolonge au delà de 30 jours ou s'il s'agit d'un séjour dans un sanatorium ou dans un établissement balnéaire ou d'un séjour d'études et d'éducation;

b) dans des cas imprévus (tels qu'accidents, maladies) qui causeraient des frais extraordinaires et, en fin;

c) au cas où, pour d'autres raisons, la nécessité d'un montant supérieur pourra être prouvée.

Le montant total qu'une personne pourra toucher sera toutefois limité à 1200 francs suisses pour une période de trois mois et à 2500 francs suisses pour une période de 12 mois.

L'autorisation de l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero sera nécessaire pour l'octroi de montants en francs suisses dépassant les limites susmentionnées.

Art. 6.

Les titres touristiques prévus par la Convention pour l'application du présent Accord seront vendus:

a) en Suisse, au cours pour l'achat de la « lire touristique » en vigueur au jour de la vente de ces titres;

b) dans l'Union, au change officiel de la Bourse de Rome en vigueur au jour de la vente de ces titres, augmenté de l'écart usuel.

En considération du change spécial adopté pour la vente des titres touristiques en lires italiennes, l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero, au moment où seront constitués, auprès des Istituts de l'Union autorisés, les disponibilités pour le paiement des titres en questions, fera le nécessaire pour réintegrer la différence du change par des versements supplémentaires.

Le présent Accord entrera en vigueur le 1er juillet 1940 et déploiera ses effets jusqu'au 30 juin 1941.

Il sera renouvelé par tacite reconduction pour des périodes annuelles s'il n'est pas dénoncé au moins deux mois avant la fin de chaque période annuelle.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 22 juin 1940.

Pour l'*Italie* — GIANNINI

Pour la *Suisse* — P. RUEGGER

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

Accord entre le Royaume d'Italie et la Confédération Suisse concernant l'application de l'Accord du 3 décembre 1935 aux paiements afférents aux créances financières.

Art. 1er.

CRÉANCES À TRANSFÉRER PAR LE CLEARING.

Dispositions générales.

1. Sont considérés comme paiements émanant du placement de capitaux au sens de l'article 9 chiffre 1 de l'Accord susmentionné du 3 décembre 1935 tous revenus nets payables à intervalles réguliers, comme par exemple intérêts, dividendes, parts de bénéfice de sociétés en nom collectif ou en commandite, intérêts hypothécaires, loyers, fermages, rentes foncières résultant de placements faits en Italie avant le 10 décembre 1935 par un créancier suisse au sens de l'article 2 chiffres 1) et 2) du présent Accord.

Réinvestissements.

2. Tout placement fait en Italie par un créancier suisse représentant un réinvestissement de capitaux suisses placés en Italie avant le 10 décembre 1935 jouit des mêmes droits que les placements visés sous chiffre 1) ci-dessus. Il en est de même en ce qui concerne les placements effectués en Italie au moyen des revenus visés sous chiffre 1) ci-dessus, non transférés.

Nantissements.

3. Les titres ainsi que les créances non incorporées en titres remis en gage à un créancier suisse, avant le 10 décembre 1935, sont assimilés en ce qui concerne le transfert de leurs revenus aux créances financières suisses au sens du présent Accord dans les cas où il serait indispensable d'y avoir recours pour la converture des intérêts débiteurs. Ces cas seront soumis à l'examen de l'Office Suisse de Compensation.

Héritages, etc.

4. Les revenus de titres et autres créances financières de propriété non suisse acquis après le 9 décembre 1935 a titre de propriété ou d'usufruit, par suite d'héritage, de mariage ou de liquidation de sociétés par des personnes ayant leur domicile permanent en Suisse, sont en principe admis au clearing. L'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero et l'Office Suisse de Compensation examineront les cas susmentionnés et se réservent d'en admettre d'autres que des circonstances spéciales pourraient justifier.

Créanciers en situation difficile.

5. L'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero et l'Office Suisse de Compensation peuvent exceptionnellement, et d'accord entre eux, déroger aux règles du présent Accord en ce qui concerne soit les conditions d'admission au clearing, soit la répartition des sommes réservées aux créanciers financiers, lorsqu'une situation difficile ou urgente est prouvée.

Art. 2.

CRÉANCIERS FINANCIERS SUISSES.

1. Sont considérées comme créanciers financiers suisses au sens du présent Accord les personnes physiques ou morales, y compris les sociétés commerciales, ayant leur domicile permanent ou leur siège en Suisse, qui, avant le 10 décembre 1935, étaient propriétaires ou usufruitières de titres italiens ou de créances financières non incorporées en titres envers des débiteurs domiciliés en Italie, dans ses Possessions et Territoires en Afrique Italienne, ou qui sont devenues propriétaires ou usufruitières de titres ou créances susmentionnés sous le régime de l'Accord entre le Royaume d'Italie et la Confédération Suisse du 3 avril 1936 concernant l'application de l'Accord du 3 décembre 1935 aux paiements afférents aux créances financières.

2. Seront en outre considérées comme créanciers financiers suisses au sens du présent Accord les personnes physiques ou morales, y compris les sociétés commerciales, ayant leur domicile permanent ou leur siège en Suisse, qui, dès le 1er juillet 1940, sont devenues propriétaires ou usufruitières:

a) de titres italiens remplissant les conditions enumérées à l'article 1, chiffres 1, 2, 4 et 5 ci-dessus et reposant dans un dépôt auprès d'une banque italienne sous « dossier svizzero », ou dès et avant le 1er octobre 1940 auprès d'une banque suisse. Le dépôt auprès d'une banque n'est pas exigé pour les titres italien officiellement cotés à une bourse suisse;

b) de créances financières non incorporées en titres - à l'exclusion des avoirs en banque - remplissant les conditions énumérées sous chiffre 1 ci-dessus moyennant une autorisation préalable de l'Office Suisse de Compensation.

3. La propriété ou l'usufruit suisses seront établis:

a) en ce qui concerne les titres, par un affidavit certifiant que les conditions prévues à l'art. 1 et à l'art. 2 chiffres 1 et 2 *a*) relatives au droit de transfert sont remplies. Le propriétaire ou usufruitier établira cet affidavit qu'il remettra à la banque suisse dépositaire des titres; la banque, de son côté, établira, après contrôle, un affidavit de banque. Au cas où les titres ne seraient pas déposés

auprès d'une banque suisse, l'affidavit établi par le propriétaire ou usufruitier devra être contrôlé et visé par l'Office central pour le service des titres italiens ou par une des sociétés fiduciaires suisses désignées d'entente entre l'Office Suisse de Compensation et l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero. Ces mêmes sociétés fiduciaires suisses exerceront au surplus le contrôle des affidavits établis par les banques conformément aux instructions de l'Office central; ces instructions seront établies par ce dernier d'entente avec l'Office Suisse de Compensation. En dehors de ces vérifications, l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero se réserve la faculté de demander à l'Office Suisse de Compensation des vérifications particulières. Les cas de réinvestissement en titres devront être soumis à l'examen de l'Office Central qui seul est compétent à établir les affidavit pour les nouveaux titres;

b) en ce qui concerne les autres créances financières, au moyen des preuves qu'exigera l'Office Suisse de Compensation.

Art. 3.

Sociétés financières et holdings.

L'Office Suisse de Compensation a la faculté d'examiner dans quelle mesure les sommes que des sociétés financières et sociétés holdings, domiciliées en Suisse, pourraient encaisser par la voie du clearing ne seraient pas destinées à être employées en faveur de l'économie suisse et de repousser, d'entente avec l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero, totalement ou partiellement les transferts en question.

Art. 4.

Répartition.

1. Au cas où, d'après la balance probable du clearing, les disponibilités auprès de la Banque Nationale Suisse en vertu de l'article 8 chiffre 1 de l'Accord du 3 décembre 1935 ne suffiraient pas pour régler les versements correspondants faits à l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero, la proportion de la répartition à effectuer en espèces sur les créances financières sera fixée à l'avance par l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero, d'accord avec l'Office Suisse de Compensation. Cette proportion sera établie pour la durée d'une année se terminant pour la première période au 30 juin 1941 et sera appliquée à tous les versements faits à l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero pendant cette période. La partie éventuellement non transférée sera créditée en « conto vecchio », conformément aux dispositions de l'article 6 ci-dessous.

2. Le paiement de la quote-part en espèces aura lieu, conformément à l'article 5 de l'Accord du 3 décembre 1935, dans l'ordre chronologique des versements faits à l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero. Toutefois, en vue de la mise en paiement simultanée des mêmes coupons, la date de l'échéance sera considérée dans l'ordre chronologique comme date de versement à l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero, à condition que le versement ait été effectué au plus tard dans les dix jours après la date de l'échéance. La répartition du produit des coupons versés après ce délai aura lieu dans l'ordre chronologique des versements à l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero.

3. Les frais et les commissions relatifs au transfert par le clearing seront supportés, sauf entente contraire, par la partie intéressée au transfert.

Art. 5.

Modes de règlement.

1. Le mode de paiement prévu à l'article 4 ci-dessus constitue un tout indivisible.

2. Le créancier aura le choix d'encaisser les revenus indiqués à l'article premier suivant les dispositions de l'article 4 ci-dessus ou de renoncer dans chaque cas particulier à ce mode de règlement, sans préjudice pour les droits afférents à la propriété suisse.

3. Le créancier qui renonce au transfert de tout ou partie de ses revenus par le clearing pourra en faire bonifier le montant total ou partiel à un « conto vecchio », suivant l'article 6 ci-après.

4. Le créancier donnera ses instructions à son débiteur avant l'échéance, en lui désignant éventuellement la banque italienne auprès de la quelle il aura à faire le versement respectif. Par contre, en ce qui concerne les coupons, il suffira de donner les instructions au mandataire lors de l'encaissement du coupon.

Art. 6.

Solde non transféré.

1. L'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero autorisera les banques italiennes agréées de créditer, aux conditions d'usage, en « conti vecchi » au nom du créancier suisse, les sommes qui, au sens des dispositions de l'article précédent, n'ont pas fait l'objet de transfert par le clearing. Les disponibilités en « conti vecchi » appartenant à des créanciers financiers suisses pourront soit être négociées d'après les modalités prévues par l'article 7 ci-dessous, soit être utilisées en Italie par les titulaires dans leur propre intérêt dans tous les buts admis par les dispositions italiennes y relatives, mais l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero prendra, d'accord avec l'Office Suisse de Compensation, les mesures nécessaires en vertu de l'Accord du 3 décembre 1935, afin de régler l'emploi des avoirs en « conto vecchio » par les titulaires domiciliés en Suisse.

2. Les cours de change prévus par l'article 6 du dit Accord du 3 décembre 1935 sont aussi appliqués aux versements effectués dans les « conti vecchi ».

3. En derogation aux dispositions de l'article 5 alinéa 2 de l'Accord du 3 décembre 1935, les versements effectués pour la quote-part non transférable ou sur disposition du créancier dans des « conti vecchi » sont libératoires pour le débiteur.

Art. 7.

Négociabilité des lires des « conti vecchi ».

1. Les disponibilités en « conto vecchio » pourront être cédées sans restriction à toute personne domiciliée en dehors de l'Italie par leur virement à un compte dénommé « conto misto » auprès d'une banque italienne agréée, à condition que l'acheteur verse au même compte un montant complémentaire en lires équivalent au montant acquis en « conto vecchio ». L'acquisition des lires complémentaires doit se faire par cession de devises librement transférables et au cours officiel en vigueur en Italie.

2. Au cas où le Gouvernement Italien accorderait par des accords avec de tiers pays ou par des dispositions intérieures des conditions plus favorables pour la constitution de « conti misti », celles-ci remplaceraient les conditions prévues ci-dessus.

3. Les avoirs de « conto misto » seront utilisables, sans restriction et sans limitation de la part des autorités ita-

liennes, dans tous les buts admis par les dispositions italiennes y relatives. L'Office Suisse de Compensation se réserve d'édicter des prescriptions internes relatives à l'emploi des avoirs de « conto misto » par des personnes domiciliées en Suisse.

4. Les revenus de placements faits par le débit d'un « conto misto » ne pourront pas être transférés en Suisse d'après les modalités prévues par le présent Accord sauf le cas qu'il s'agit de tritres d'une nouvelle émission, libérés moyennant des disponibilités de « conto misto », dans la limite du droit d'option revenant au créancier suisse sur la base de la possession préexistante.

Art. 8.

AVOIRS EN CAPITAL.

1. Si le capital d'une créance vient partiellement ou totalement à échéance les autorités compétentes italiennes en autoriseront sur demande la prorogation aux conditions et dans la monnaie contractuelles. Lesdites autorités se réservent cependant de subordonner le cas échéant cette autorisation à une réduction du taux d'intérêt, qui ne devra pas être supérieur à 1 % au-dessus du taux d'escompte de la Banca d'Italia, sans toutefois que le créancier puisse être tenu à réduire le taux d'intérêt en dessous de 5 %.

2. Dautre part, le créancier financier suisse remplissant les conditions de l'article 2 chiffre 1 ci-dessus aura la faculté, en cas de vente ou d'échéance d'un placement en Italie, d'en faire verser la contrevaleur en « conto vecchio ». Il bénéficiera dans ce cas des dispositions du présent Accord, notamment de l'article 1 chiffre 2 et des articles 6 et 7.

Art. 9.

EMPRUNTS EXTÉRIEURS ITALIENS.

Les porteurs de titres d'emprunts extérieurs italiens, émis ou payable en Suisse, soit:

7 % Società Meridionale di Elettricità 1927
6 ½ % Società Idroelettrica Piemonte SIP Serie B 1930
7 % Società Adriatica di Elettricità 1927
6 ½ % S. A. Idroelettrica Cismon 1931
6 ½ % Società Alluminio Veneto SAVA 1931

bénéficieront de la part du Gouvernement Italien d'un traitement au moins aussi favorable que les porteurs de titres d'emprunts extérieurs italiens émis ou payables dans d'autres pays étrangers. En conséquence, les sommes nécessaires pour le service financier de ces emprunts seront transférées en Suisse, aux mêmes conditions qu'en 1935, en devises libres, aussi longtemps que les titres d'emprunts extérieurs italiens émis ou payables dans d'autres pays étrangers seront payés en devises libres. Toutefois, en ce qui concerne les coupons des porteurs considérés comme créanciers financiers suisses au sens de l'article 2 du présent Accord, le transfert en devises libres se fera seulement pour la partie qui ne sera pas payée en espèces par la voie du clearing.

Art. 10.

PRESCRIPTIONS TRANSITOIRES.

Les soldes des comptes personnels et des comptes de réinvestissement prévus par l'article 9 de l'Accord d'application du 3 avril 1936 existant à la date d'entrée en vigueur du présent Accord devront être virés à des « conti vecchi » au nom du même titulaire. Toutefois, en ce qui concerne les comptes de réinvestissement, leur utilisation sera admise jusqu'au 30 septembre 1940, d'après des modalités prévues par l'Accord d'application du 3 avril 1936.

Art. 11.

DURÉE DE L'ACCORD.

Le présent Accord entrera en vigueur le 1er juillet 1940 et remplacera l'Accord conclu en date du 3 avril 1936 concernant l'application de l'Accord du 3 décembre 1935 aux paiements afférents aux créances financières. Le présent Accord aura la même durée que l'Accord du 3 décembre 1935 et en suivra le sort quant à la dénonciation. Toutefois, si la nécessité d'un remaniement approprié du présent Accord d'application devait se faire sentir chaque partie contractante pourra demander la réunion d'une conférence qui devra s'ouvrir au plus tard dans les quinze jours à compter du jour de la requête.

Fait a Rome, en double exemplaire, le 22 juin 1940.

Pour l'*Italie*
GIANNINI

Pour la *Suisse*
P. RUEGGER

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

REGIO DECRETO 25 novembre 1940-XIX, n. 2008.
Agevolazioni tributarie a favore della Compagnia Immobiliare Alberghi Africa Orientale (C.I.A.A.O.).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 55 del R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli atti di trasferimento dei terreni di proprietà dei Governi dell'Africa Orientale Italiana alla Compagnia Immobiliare Alberghi Africa Orientale (C.I.A.A.O.) per la costruzione di alberghi sono soggetti alla sola tassa fissa di registro ed ipotecaria di lire venti.

Art. 2.

Gli alberghi costruiti in Africa Orientale Italiana dalla Compagnia predetta e da essa gestiti sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile, limitatamente ai redditi di categoria *B*, per un periodo di anni dieci dalla data del loro funzionamento.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore nei territori dei singoli Governi dell'Africa Orientale Italiana dal giorno della sua pubblicazione nei rispettivi Bollettini ufficiali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 430, *foglio* 103. — MANCINI

REGIO DECRETO 16 dicembre 1940-XIX, n. 2009.

Proroga dell'applicazione del R. decreto 26 ottobre 1939-XVII, n. 1995, che apporta modifiche a talune categorie dei sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica, ruolo specialisti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 2 delle norme sul reclutamento, avanzamento e stato dei sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica, approvato con R. decreto-legge 3 febbraio 1938-XVI, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939-XVII, n. 468;
Visto il R. decreto 26 ottobre 1939-XVII, n. 1995, concernente alcune modificazioni alle categorie dei sottufficiali e militari di truppa del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica;
Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'applicazione delle disposizioni contenute nel R. decreto 26 ottobre 1939-XVII, n. 1995, relative alla soppressione nel personale dei sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica delle categorie radiotelegrafisti e radioaerologisti del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica e alla istituzione in loro vece, dell'unica categoria « marconisti di aeronautica » è prorogata al 1° gennaio 1942 per quanto si riferisce alla iscrizione nella categoria marconisti di aeronautica dei sottufficiali e militari di truppa già iscritti nelle categorie radiotelegrafisti e radioaerologisti.

Peraltro, gli avieri scelti che furono nominati, nell'anno 1940, marconisti di aeronautica per aver compiuto l'apposito corso per marconisti di aeronautica e superato il prescritto tirocinio pratico, continueranno ad essere iscritti in detta categoria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 430, *foglio* 101. — MANCINI

REGIO DECRETO 19 dicembre 1940-XIX, n. 2010.

Erezione in ente morale della Fondazione intitolata « Casa di ricovero », con sede in Ponte in Valtellina (Sondrio).

N. 2010. R. decreto 19 dicembre 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, la Fondazione intitolata « Casa di ricovero », con sede in Ponte in Valtellina (Sondrio), viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1941-XIX

REGIO DECRETO 16 gennaio 1941-XIX, n. 70.

Proroga al 15 marzo 1941-XIX della gestione straordinaria dell'Istituto nazionale per le opere pubbliche dei Comuni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 15 aprile 1940-XVIII, n. 990, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio successivo, al registro 423, foglio 163, con il quale a decorrere dal 15 aprile 1940-XVIII è stato sciolto il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per le opere pubbliche dei Comuni ed è stato nominato commissario governativo il dott. Filippo Tucci per la durata di mesi cinque;
Visto il R. decreto 8 ottobre 1940-XVIII, n. 1500, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1940-XIX, al registro 427, foglio II, col quale l'incarico affidato al dott. Tucci è stato prorogato per la durata di tre mesi e cioè fino al 15 dicembre 1940-XIX;
Ritenuta la necessità di prorogare la gestione straordinaria del detto commissario per altri tre mesi e cioè fino al 15 marzo 1941-XIX;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno e del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' prorogato per la durata di altri tre mesi e cioè fino al 15 marzo 1941-XIX l'incarico affidato al dott. Filippo Tucci per la gestione straordinaria dell'Istituto nazionale per le opere pubbliche dei Comuni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GORLA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 430, *foglio* 113. — MANCINI

REGIO DECRETO 16 gennaio 1941-XIX, n. 71.

Modificazione della decorrenza dell'esercizio finanziario del Consorzio nazionale fra gli Istituti fascisti autonomi per le case popolari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 30 aprile 1936-XIV, n. 1031, che detta norme di attuazione della legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1129, per la riforma degli Istituti autonomi per le case popolari e per la costituzione di un Consorzio nazionale fra gli Istituti predetti;

Visto il R. decreto 25 maggio 1936-XIV, n. 1049, che approva lo statuto tipo, contenente le norme fondamentali che dovranno essere riportate negli statuti organici dei singoli Istituti autonomi provinciali per le case popolari;

Visto il R. decreto 2 luglio 1936-XIV, n. 1413, che costituisce, con sede in Roma, il « Consorzio nazionale fra gli Istituti fascisti autonomi per le case popolari »;

Ritenuta l'opportunità di fissare al 1° luglio, anzichè al 29 ottobre di ciascun anno, la decorrenza dell'esercizio finanziario degli Istituti autonomi provinciali di case popolari e del Consorzio nazionale fra gli Istituti predetti;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 21 comma 1° dello statuto tipo degli Istituti autonomi provinciali per le case popolari, approvato col R. decreto 25 maggio 1936-XIV, n. 1049, è sostituito dal seguente:

« L'esercizio finanziario dell'Istituto decorre dal 1° luglio di ciascun anno e termina il 30 giugno dell'anno successivo ».

Art. 2.

L'art. 22 - ultimo comma - dello statuto tipo indicato nel precedente articolo è sostituito dal seguente:

« Intervenutane l'approvazione, il conto consuntivo sarà trasmesso, non più tardi del 31 ottobre di ciascun anno, al Ministero dei lavori pubblici, corredato dalla dimostrazione analitica dei profitti e delle perdite e della ripartizione degli utili netti, nonchè della relazione del presidente, di quella del collegio dei sindaci e dell'estratto del processo verbale dell'adunanza del Consiglio di amministrazione * (e dell'assemblea) nella quale il conto sarà stato discusso ».

Art. 3.

I primi due commi dell'art. 12 del R. decreto 2 luglio 1936-XIV, n. 1413, col quale è stato costituito il « Consorzio nazionale fra gli Istituti fascisti autonomi per le case popolari » sono sostituiti dai seguenti:

« L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1° luglio di ciascun anno e termina il 30 giugno successivo.

« Il bilancio preventivo deve essere presentato all'approvazione del Ministro per i lavori pubblici almeno due mesi prima dell'inizio di ciascun esercizio, il conto consuntivo dell'esercizio precedente entro il mese di settembre di ciascun anno. Il Ministero dei lavori pubblici provvede all'esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo col concorso della ragioneria centrale del Ministero stesso ».

Art. 4.

L'esercizio finanziario degli Istituti fascisti autonomi provinciali per case popolari e del Consorzio nazionale tra gli Istituti predetti che ha avuto inizio il 29 ottobre 1940-XIX, avrà termine il 30 giugno 1941-XIX.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GORLA — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 430, *foglio* 92. — MANCINI

REGIO DECRETO 27 gennaio 1941-XIX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti dei fondi « Pozzo - Stelluccia - Fiumariello » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 20 dicembre 1940-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che i fondi qui appresso indicati si trovano nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondi denominati « Pozzo-Stelluccia-Fiumariello », riportati nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise in testa alla ditta Parente Filomena e Giovanna di Francesco, al foglio di mappa 2 particella 21, foglio di mappa 8 particella 1, foglio di mappa 9 particella 15, per la superficie complessiva di Ha. 7.51.76 e con l'imponibile di L. 707,04.

Il fondo « Pozzo » confina con la proprietà Morelli Domenico e Maria fu Bernardino, con la proprietà Parente Saba fu Carlo, con la proprietà Pignatelli Luigi fu Riccardo, con la proprietà della Parrocchia di Ognissanti.

Il fondo « Stelluccia » confina con la proprietà Morelli Domenico e Maria fu Bernardino, con la strada comunale degli Schiavi, con la proprietà Teti Antonietta fu Raffaele, con la proprietà Russore Girolamo fu Carlo.

Il fondo « Fiumariello » confina con la proprietà del comune di Cancello-Arnone, con la strada comunale di Cancello, con la proprietà Gravante Angelo ed altri fu Pasquale, con la proprietà Parente Francesco fu Giuseppe e con la proprietà Natale Vito fu Antonio.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 12 gennaio 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;
Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I fondi « Pozzo-Stelluccia-Fiumariello » sopradescritti sono trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione dei fondi stessi, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 14.000 (quattordicimila) da essa offerta come indennità e non accettata degli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1941-XIX
Registro n. 4 Finanze, foglio n. 209. — D'Elia

(783)

REGIO DECRETO 13 gennaio 1941-XIX.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti dei fondi « Schiavi, Sepone, Olmitello, ecc. » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III
GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 1° dicembre 1940-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che i fondi qui appresso indicati si trovano nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondi denominati « Schiavi, Sepone, Olmitello, Gisonne, Scatraorzillo, Fiume Morto, Fattore, Strada Vecchia, Sambuco e San Michele », riportati nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise in testa alla ditta Gravante Nicola fu Antonio, foglio di mappa 5 particella 18, foglio di mappa 6 particella 17 sub *a*), foglio di mappa 8 particelle 10, 18 sub *a*), 32 sub *a*), 9 sub *b*) foglio di mappa 9 particelle 44, 8 sub *B*, 17 sub *B*, foglio di mappa 17 particelle 21 sub *a*) foglio di mappa 18 particella 37 sub *a*), foglio di mappa 22 particella 194, per la superficie complessiva di Ha 6.25.98 e con l'imponibile di L. 680,22.

I suddetti beni costituiscono i fondi denominati: « Schiavi, Sepone, Olmitello, Gisonne, Scatraorzillo, Fiume Morto, Fattore, Strada Vecchia, Sambuco, San Michele ».

Il Fondo « Schiavi » confina: con la strada comunale omonima, con la proprietà Luciano Vincenzo fu Giuseppe-Andrea, con le proprietà Pignatelli Luigi fu Riccardo.

Il fondo « Sepone », confina: con la proprietà Morelli Domenico e Maria fu Bernardino, con le proprietà Gravante Angelo, Giovanni ed Antonio fu Pasquale, con la proprietà Gravante Margherita, Antonia e Rosaria fu Francesco.

Il fondo « Olmitello », confina: con la proprietà Leonetti Virginia fu Giuseppe, con la proprietà Gravante Margherita, Antonia e Rosaria fu Francesco, con la strada comunale di Cancello, con la strada comunale « Olmitello ».

Il fondo « Gisonne », confina: con la strada comunale degli « Schiavi », con la proprietà Pignatelli Luigi fu Riccardo, con la proprietà Moscati Maria fu Luigi ed altri, con la proprietà Gravante Margherita, Antonia e Rosaria fu Francesco, con la proprietà Gravante Angelo, Giovanni, Antimo e Maria fu Pasquale.

Il fondo « Scatraorzillo » confina: con la proprietà Abbate Agnese fu Francesco, con la proprietà Parente Clotilde fu Paolo, con la strada comunale di Cancello, con la proprietà Parente Francesco fu Giuseppe, con la proprietà Gravante Antonia, Margherita e Rosaria fu Francesco.

Il fondo « Fiume Morto » confina: con la proprietà Saitto Margherita fu Raffaele, con la proprietà Carlino Maria fu Raffaele, con la proprietà Gravante Angelo, Giovanni ed altri fu Pasquale, con la proprietà Martucci Giuseppe fu Paolo, con la proprietà Gravante Margherita, Antonia e Rosaria fu Francesco.

Il fondo « Fattore » confina: con la proprietà Gravante Margherita, Antonia e Rosaria fu Francesco, con le proprietà Petrella Maddalena e Matilde di Paolo, con la proprietà Caianello Teresa di Ignazio, con la proprietà Gravante Angelo, Giovanni, Antimo e Maria fu Pasquale e Parente Biagio ed altri fu Francesco.

Il fondo « Strada Vecchia » confina: con la strada comunale della « Torre », con la proprietà Petrella Maddalena e Matilde di Paolo, con la strada comunale « Olmitello » con la proprietà Gravante Margherita, Antonia e Rosaria fu Francesco.

Il fondo « Sambuco » confina: con la proprietà Pignatelli Luigi fu Riccardo, con la strada comunale di Cancello, con la proprietà Gravante Margherita, Antonia e Rosaria fu Francesco, con la proprietà Gravante Caterina fu Antonio ed altri.

Il fondo « S. Michele » confina: con la strada comunale di Cancello, con l'argine del fiume Volturno, con la proprietà Gravante Margherita fu Francesco, con la proprietà Abbate Antonio di Pasquale.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 31 dicembre 1940-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;
Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I fondi « Schiavi, Sepone, Olmitello, Gisonne, Scatraorzillo, Fiume Morto, Fattore, Strada Vecchia, Sambuco, S. Michele » sopradescritti sono trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione dei fondi stessi, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di lire 16.000 (sedicimila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1941-XIX
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 329. — D'Elia

(746)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 8 gennaio 1941-XIX.
Conferma nella carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni del fascista Niccolò Nicchiarelli.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 14 maggio 1940-XVIII col quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Niccolò Nicchiarelli quale ispettore del Partito Nazionale Fascista per la Libia e segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Bengasi;

Visto il proprio decreto in data 28 novembre 1940-XIX con cui il fascista Enrico Endrich veniva nominato ispettore del P.N.F.;

Visto il proprio decreto in data odierna con il quale il fascista Niccolò Nicchiarelli cessa dalla carica di ispettore del P.N.F. per la Libia, carica assunta dall'ispettore del P.N.F. Enrico Endrich;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Il fascista Niccolò Nicchiarelli è confermato nella carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni per la sola qualifica di segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Bengasi, cessando per la qualità di ispettore del Partito Nazionale Fascista per la Libia.

Roma, addì 8 gennaio 1941-XIX

MUSSOLINI

(799)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 27 novembre 1940-XIX.
Estinzione del diritto esclusivo di pesca su di un tratto delle sponde del fiume Adige a favore del Convento Priorato dei Benedettini di Gries.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1939-XVIII, n. 1953, convertito nella legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 384;

Visto il proprio decreto in data 8 gennaio 1940-XVIII;

Visto il R. decreto 15 aprile 1940-XVIII, n. 619;

Visto l'art. 28 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604;

Visto il decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste in data 22 ottobre 1932-X, registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 1932-XI, registro 17 Ministero agricoltura e foreste, foglio 204, col quale venne confermato, a favore del Convento Priorato dei Benedettini di Gries il decreto del Prefetto di Bolzano n. 18121 del 30 novembre 1929-VIII, ricognitivo del diritto esclusivo di pesca per la provvista del Convento (a mensa) nelle sponde del fiume Adige dal Ponte di Torlano a Vadena sulle p. f. 2696/1, 2658/1, 2658/2 della P.T. 687/2 c.c. di Gries;

Vista la dichiarazione in data 9 gennaio 1938-XV, con la quale il rappresentante legale del citato Convento rinunziò al sopra menzionato diritto esclusivo di pesca;

Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza del 3 ottobre 1940-XVIII;

Decreta:

E' revocato il sopra richiamato decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste 22 ottobre 1932-X e di conseguenza è dichiarato estinto il diritto esclusivo di pesca di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 novembre 1940-XIX

p. Il DUCE del Fascismo
Capo del Governo
Il Commissario generale per la pesca
G. Ricci

(784)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1940-XVIII.
Nomina del rag. Barattini Giovanni a membro del Comitato direttivo degli agenti di cambio presso la Borsa valori di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 15 dicembre 1938-XVII, n. 1975, sulla imposta di negoziazione;

Visto il decreto Ministeriale 16 marzo 1939-XVII, n. 107991, col quale furono nominati i funzionari dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari designati a far parte dei Comitati direttivi degli agenti di cambio presso le Borse, ai fini della valutazione dei titoli giusta gli articoli 4 e 5 del citato Regio decreto-legge;

Ritenuto che per esigenze di servizio devesi provvedere alla sostituzione del rappresentante della Amministrazione presso il Comitato direttivo degli agenti di cambio di Torino;

Decreta:

Il procuratore superiore delle Tasse e delle Imposte indirette sugli affari rag. Barattini Giovanni è delegato a far parte del Comitato direttivo degli agenti di cambio presso la Borsa valori di Torino, ai fini della valutazione dei titoli ai termini degli articoli 4 e 5 del R. decreto-legge 15 dicembre 1938-XVII, n. 1975, in sostituzione del pari grado sig. Giachino Oreste (già ispettore provinciale delle Tasse e delle Imposte indirette sugli affari).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 ottobre 1940-XVIII

Il Ministro: Di Revel

(770)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1941-XIX.

Nomina del rag. Michele Barillari a sequestratario della Rappresentanza italiana della Società « L'Eclair » in sostituzione del Consigliere nazionale Giambattista Ferrario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 20 ottobre 1940-XVIII, con il quale il Consigliere nazionale Giambattista Ferrario fu nominato sequestratario della Rappresentanza italiana della Società francese di assicurazione « L'Eclair »;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Decreta:

In sostituzione del Consigliere nazionale Giambattista Ferrario, è nominato sequestratario della Rappresentanza italiana della Società « L'Eclair » il rag. Michele Barillari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 gennaio 1941-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *p. Il Ministro per le corporazioni* AMICUCCI

(752)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1941-XIX.

Sottoposizione a sequestro della ditta Raffinerie delle Paraffine Medicinali « Parlax », con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la ditta Raffinerie delle Paraffine Medicinali « Parlax » con sede a Milano, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La ditta Raffineria delle Paraffine Medicinali « Parlax », con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il Consigliere nazionale Guido Bonaccini.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° febbraio 1941-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *p. Il Ministro per le corporazioni* AMICUCCI

(755)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1941-XIX.

Revoca del decreto di sottoposizione a sindacato nei riguardi della ditta Rossat ed Arnaldi, con sede ad Arma di Taggia.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 12 ottobre 1940-XVIII, con il quale la ditta Rossat ed Arnaldi, con sede ad Arma di Taggia, fu sottoposta a sindacato;
Vista la relazione del sindacatore;
Considerata l'opportunità di procedere alla revoca di tale provvedimento;
Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

È revocato il decreto in data 12 ottobre 1940-XVIII, col quale la ditta Rossat ed Arnaldi, con sede ad Arma di Taggia, fu sottoposta a sindacato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 febbraio 1941-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *p. Il Ministro per le corporazioni* AMICUCCI

(791)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1941-XIX.

Sottoposizione a sequestro della Società italiana Fabbrica cateteri e tubi flessibili « Itala » (S.I.C.), con sede a Somma Lombardo, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società italiana Fabbrica cateteri e tubi flessibili « Itala » (S.I.C.), si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società italiana Fabbrica cateteri e tubi flessibili « Itala » (S.I.C.), con sede a Somma Lombardo, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Virginio Ricci.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 febbraio 1941-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *p. Il Ministro per le corporazioni* AMICUCCI

(788)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1941-XIX.
Sottoposizione a liquidazione della ditta Laurisa (profumeria), con sede a Napoli, e nomina del liquidatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 12 ottobre 1940-XVIII, con il quale la ditta Laurisa veniva sottoposta a sequestro;
Vista la relazione del sequestratario;
Considerata l'opportunità di disporre la liquidazione dell'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di liquidatore;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La ditta Laurisa (profumeria), con sede a Napoli, è sottoposta a liquidazione ed è nominato liquidatore l'avv. Alfonso Virdia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 febbraio 1941-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *p. Il Ministro per le corporazioni* AMICUCCI

(790)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1941-XIX.
Sottoposizione a sequestro della ditta Bizzio Giovanni e Cristo, con sede a Piacenza, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la ditta Bizzio Giovanni e Cristo, con sede a Piacenza, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La ditta Bizzio Giovanni e Cristo, con sede a Piacenza, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dottore Marcello Dresda.
È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 febbraio 1941-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *p. Il Ministro per le corporazioni* AMICUCCI

(789)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Cambiamento di cognome

Con decreto del Ministero dell'interno n. 22932 del 10 novembre 1940-XIX, la signorina Camerino Laura Maria di Enrico e di fu Klitsch Ada, nata a Trieste il 1° aprile 1910 e residente a Trieste, è stata autorizzata a sostituire il proprio cognome « Camerino » con quello « Klitsch » ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.
S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(776)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare un lascito

Con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, in data 15 febbraio 1941-XIX, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare un lascito di L. 1.624.000 disposto dal cav. di gran croce Bartolomeo Francesco Moresco a favore della Federazione provinciale di Genova dell'« O.N.M.I. ».

(768)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 26 febbraio 1941-XIX - N. 47

	Cambio di clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	460 —
Argentina (Peso carta)	—	4,65
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Boemia-Moravia (Corona)	—	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	—	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	46 —
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7980
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,66	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	7,726
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50% (1906)	72,675
Id. 3,50% (1902)	70,925
Id. 3,00% Lordo	51,275
Id. 5,00% (1935)	91,025
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	71,70
Id. Id. 5,00% (1936)	93,85
Obbligazioni Venezie 3,50%	94,05
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	100 —
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	95,15
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	94,775
Id. Id. 5 % - Id. 1944	96,35
Id. Id. 5 % - Id. 1949	97,525

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione del perimetro del bacino montano del Monte Argentario ricadente nel territorio del Comune omonimo, in provincia di Grosseto.

Con R. decreto 2 dicembre 1940-XIX, registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio c. a., al registro n. 3, foglio n. 142, è stato determinato il perimetro del bacino montano del Monte Argentario, ricadente nel territorio del Comune omonimo, in provincia di Grosseto.

(772)

Ampliamento del comprensorio del Consorzio di bonifica « Predappio Nuova »

Con decreto Reale 2 dicembre 1940, n. 2479, registrato dalla Corte dei conti il 6 febbraio 1941, al registro 3, foglio 60, è stato ampliato il comprensorio del Consorzio di bonifica « Predappio Nuova », in provincia di Forlì, fino a comprendere l'attiguo bacino del rio Brasina.

(773)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Cessione al Banco di Sicilia, con sede in Palermo, delle attività e delle passività della Cassa rurale ed artigiana « San Giorgio » di Vicari (Palermo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 54 e 55 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la convenzione stipulata il 10 febbraio 1941-XIX, registrata in Palermo l'11 febbraio 1941-XIX al n. 750, fra la Cassa rurale ed artigiana « S. Giorgio » in liquidazione, con sede in Vicari (Palermo) e il Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, relativa alla cessione a quest'ultimo delle attività e passività della prima azienda, quali risultano dalla convenzione medesima;

Ritenuto che con l'accennata cessione si viene ad agevolare la liquidazione della predetta Cassa rurale ed artigiana « S. Giorgio » di Vicari;

Autorizza

la cessione al Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, delle attività e passività della Cassa rurale ed artigiana « S. Giorgio » di Vicari (Palermo), quali risultano dalla convenzione indicata nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 febbraio 1941-XIX

V. AZZOLINI

(797)

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Vigevano (Pavia).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Ritenuto che occorre procedere alla costituzione del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Vigevano, con sede in Vigevano (Pavia), essendo scaduto il termine per le funzioni del commissario provvisorio dello stesso Monte, nominato con provvedimento del 17 novembre 1939-XVIII, ai sensi dell'art. 15 del precitato R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279;

Dispone:

I signori comm. Vittorio Bignami e dott. Mario Ramella sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Vigevano, con sede in Vigevano (Pavia), ai termini dell'art. 5 della legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, per la durata di un quadriennio, con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 febbraio 1941-XIX

V. AZZOLINI

(795)

Nomina di un sindaco del Monte di credito su pegno di Vigevano (Pavia)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Dispone:

Il rag. Angelo Bocca è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Vigevano, con sede in Vigevano (Pavia), per la durata di tre anni, con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 febbraio 1941-XIX

V. AZZOLINI

(796)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.